

REGOLAMENTO PATRIZIALE DI PURA

del 16 dicembre 1998

in applicazione della Legge organica patriziale (LOP), del regolamento di applicazione (RALOP), del regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati e dei regolamenti speciali.

TITOLO I

NOME DEL PATRIZIATO – CONFINI GIURISDIZIONALI – COSTITUZIONE – SIGILLO

Art. 1 - Definizione e scopo

Il nome dell'Ente è **Patriziato di Pura**.

Il territorio del Patriziato di Pura si estende su una parte della giurisdizione del Comune di Pura. Esso confina, oltre al Comune di Pura, con i Comuni di Curio, Croglio, Bedigliora e Ponte Tresa.

Art. 2 - Altri Enti

Il Patriziato di Pura non comprende altri Enti ai sensi dell'articolo 2 LOP.

Art. 3 - Costituzione

Il Patriziato di Pura, Ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione N. 3544 del 9 luglio 1997, è costituito dai componenti le famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.

Art. 4 - Sigillo

Il sigillo patriziale ha un diametro di mm. 30 e porta il nome del Patriziato.

TITOLO II

BENI PATRIZIALI

Capo 1

Amministrazione

Art. 5 - Pubblico concorso

Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso. Quando il valore supera l'importo di fr. 5'000.– il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

Capo 2

Modi di godimento

Art. 6 - Assegnazione vago pascolo

L'Ufficio patriziale, a dipendenza delle esigenze, può deliberare nel modo e nei limiti che riterrà opportuni, la pascolazione.

Art. 7 - Assegnazione legna

L'Ufficio patriziale può assegnare, a dipendenza delle esigenze e tenuto conto delle vigenti norme forestali, nonché nel modo e nei limiti che riterrà opportuni, legna da ardere ai fuochi patrizi.

La stessa assegnazione di legna può essere concessa alle famiglie non patrizie.

Art. 8 - Taglio piante

E' vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il regolare permesso dell'Ufficio patriziale e dell'Autorità forestale.

Art. 9 - Deposito rifiuti

E' vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, ecc., sul territorio del Patriziato.
L'Ufficio patriziale può esigere lo sgombero.

Art. 10 - Costruzioni

E' vietato erigere costruzioni sul terreno patriziale senza autorizzazioni.

Art. 11 - Alambicco

L'Ufficio patriziale stabilisce, tramite ordinanza, le tariffe d'uso ed il relativo funzionamento dell'alambicco patriziale.

Le tariffe sono fissate come segue:

- per lambiccata: da un minimo di fr. 15.– ad un massimo di fr. 30.–.

L'Ufficio patriziale concorderà un compenso adeguato con il gerente.

L'alambicco potrà essere gestito, tramite convenzione, in unione ad altro Ente pubblico o privato.

In questo caso il massimo per lambiccata potrà essere maggiorato fino a fr. 10.–.

TITOLO III

APPARTENENZA AL PATRIZIATO

Art. 12 - Stato di Patrizio

Si richiamano le norme di cui al Capo I, II, III LOP, concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di Patrizio, nonché l'esercizio dei diritti patriziali, come pure gli art. 40 segg. LOP e relativo RA.

Art. 13 - Registro dei Patrizi, dei votanti e dei fuochi

Si richiamano le norme concernenti il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli art. 56 e segg. LOP e relativo RA.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO

Capo 1

Generalità

art 14 - Organi

Gli organi del Patriziato sono:

- a) l'Assemblea patriziale
- b) l'Ufficio patriziale

Capo 2

L'Assemblea patriziale

Art. 15 - Composizione

L'Assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.

Art. 16 - Attribuzioni

L'Assemblea, per scrutinio popolare:

- a) elegge i membri dell'Ufficio patriziale, il Presidente ed i supplenti,
- b) delibera in seduta pubblica, secondo le competenze conferite dall'art. 68 da lett. b) a lett. n) LOP.

Art. 17 - Assemblea ordinaria – Date e oggetti

L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta l'anno, la prima domenica di marzo. Oggetti dell'Assemblea saranno in particolare:

- a) l'esame dei messaggi dell'Ufficio patriziale,
- b) l'esame del rapporto della Commissione della gestione e la delibera sul conto consuntivo,
- c) l'esame del rapporto della Commissione della gestione sul preventivo e la delibera sullo stesso.
- d) la nomina della Commissione della gestione.

Art. 18 - Assemblee straordinarie

Le Assemblee straordinarie sono convocate dall'Ufficio patriziale:

- a) quando lo ritiene opportuno,
- b) su domanda popolare,
- c) quando l'Autorità cantonale lo impone.

Art. 19 - Assemblea su domanda popolare

La domanda per la convocazione di un'Assemblea straordinaria deve essere presentata per iscritto all'Ufficio patriziale e deve essere firmata da almeno 1/6 degli aventi diritto di voto in materia patriziale. Essa deve essere motivata e devono essere indicati esplicitamente gli oggetti su cui deliberare.

L'Ufficio patriziale esamina immediatamente se la domanda è regolare e proponibile e pubblica all'albo la sua decisione. Riconosciuta la regolarità e la proponibilità, l'Ufficio patriziale convoca l'assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Art. 20 - Convocazione

L'Ufficio patriziale convoca l'Assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel Comune di Pura e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dell'art. 51 LOP, almeno 10 giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

Art. 21 - Funzionamento

Le Assemblee si tengono, di regola, al Salone Comunale.

Le Assemblee possono validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. Esse possono deliberare unicamente sugli oggetti all'ordine del giorno.

Membri e supplenti dell'Ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.

Art. 22 - Rinvio

Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'Assemblea, prima di sciogliersi, stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel Comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.

Art. 23 - Ufficio presidenziale

All'inizio di ogni Assemblea, il Presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci, dichiara aperta l'Assemblea e fa accertare il numero dei presenti con l'iscrizione a verbale del loro nome e cognome.

Designa quali scrutatori provvisori due membri dell'Ufficio patriziale o, in loro assenza, due patrizi.

L'Assemblea nomina quindi l'Ufficio presidenziale composto da un presidente e due scrutatori.

Compiti del Presidente

- a) dirige l'Assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni,
- b) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala,
- c) persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'Assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati,
- d) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Compiti degli Scrutatori

Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.

Art. 24 - Verbale

Il Segretario del Patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal Presidente dell'Ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno,
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo,
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni, tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- d) il riassunto della discussione con eventuali dichiarazioni di voto.

Approvazione

Il verbale viene letto ed approvato seduta stante e firmato dal presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli Scrutatori.

Art. 25 - Sistema di voto

L'Assemblea vota per alzata di mano. Va eseguita la controprova.

Se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.

Art. 26 - Discussioni e votazioni

Il Presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Procedimento

Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:

a) Votazioni preliminari

Vanno messe in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.

b) Votazioni eventuali

Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali. L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.

Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte e eliminando, via via con susseguenti votazioni, quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

c) Votazione finale

Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

Art. 27 - Validità delle votazioni

Si richiamano espressamente le norme dell'articolo 74 cpv. 1, 2 e 3 della LOP.

Art. 28 - Revoca delle risoluzioni

L'Assemblea può revocare una risoluzione, riservati i diritti dei terzi. La revoca può essere proposta dall'Ufficio patriziale o dai cittadini patrizi convocati in Assemblea straordinaria secondo le norme di cui all'art. 70 LOP e l'art. 17 del presente regolamento. Per la decisione di revoca occorre la maggioranza di 2/3 dei votanti.

Art. 29 - Pubblicazione delle risoluzioni

Il Presidente del Patriziato pubblica entro cinque giorni all'albo le risoluzioni dell'Assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Art. 30 - Casi di collisione

Il patrizio il cui interesse personale è in collisione con quello del Patriziato nell'oggetto posto in delibera non può prendere parte né alla discussione né al voto. Per uguale titolo sono esclusi dalla discussione e dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.

L'interesse di un Ente di diritto pubblico non determina la collisione di interessi nei suoi membri. La collisione esiste invece per gli amministratori di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Art. 31 - Messaggi e rapporti

I messaggi dell'Ufficio patriziale e i rapporti delle Commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili "in cancelleria" almeno 7 giorni prima dell'Assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla Commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 20 giorni prima dell'Assemblea.

Art. 32 - Interpellanza

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'Ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'Assemblea patriziale. L'Ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima Assemblea.

Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'Assemblea, l'Ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa.

L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'Ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

Art. 33 - Mozione

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'Assemblea che sono demandate all'Ufficio patriziale. Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima Assemblea ordinaria, preavviso scritto.

Se l'Ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'Assemblea decide definitivamente. Se l'Ufficio patriziale lo dà sfavorevole, l'Assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una Commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.

Se la mozione è demandata ad una Commissione speciale il mozionante ne farà parte.

In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

Art. 34 - Pubblicità

Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.

Riprese televisive o radiofoniche dell'Assemblea devono ottenere il preventivo consenso del Presidente dell'Assemblea.

Capo 3

L'Ufficio patriziale

Art. 35 - Composizione

L'ufficio Patriziale si compone di 5 membri, compreso il Presidente.

Art. 36 - Competenza in generale

- a) è l'organo esecutivo del Patriziato,
- b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative,
- c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'Assemblea patriziale,
- d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'Assemblea patriziale,
- e) dà ragguagli sull'amministrazione all'Assemblea patriziale,
- f) decide sulla regolarità e proponibilità della domanda di cui all'art. 70 lett. b) LOP,
- g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal presente regolamento o da altre leggi.

Art. 37 - Competenza in particolare

- a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l'uso pubblico,

- b) provvede all'incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all'impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti,
- c) allestisce ogni anno l'eventuale conto preventivo e il conto consuntivo,
- d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi,
- e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi,
- f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre,
- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della LOP e del presente regolamento,
- h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi,
- i) procede al controllo dei confini dei fondi di proprietà del Patriziato quando lo ritiene opportuno o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'Autorità di vigilanza,
- l) conserva e aggiorna l'archivio patriziale,
- m) fissa le sportule di cancelleria.

Art. 38 - Vice-Presidente e Commissioni

Nella prima seduta successiva alla sua elezione l'Ufficio patriziale nomina fra i suoi membri un Vice-Presidente e può designare, nel suo seno o fuori, eventuali Commissioni speciali.

Art. 39 - Luogo

L'Ufficio patriziale si riunisce nella sala patriziale presso la Casa Comunale di Pura.

Art. 40 - Convocazione delle sedute

L'Ufficio patriziale è convocato dal Presidente:

- a) ogni qualvolta lo reputa necessario,
- b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio patriziale.

In quest'ultimo caso il Presidente vi da seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP. Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal Vice-Presidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale.

Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio patriziale devono essere convocati almeno 24 ore prima.

Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci. Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni. Nelle discussioni prende per primo la parola il Presidente, il relatore se designato e, in seguito, gli altri membri dell'Ufficio patriziale.

Art. 41 - Votazioni

Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il Presidente per ultimo. Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.

Art. 42 - Validità della Seduta

L'Ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'Ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 43 - Frequenza

La partecipazione alle sedute è obbligatoria. L'assenza ingiustificata è punibile con una multa fino a fr. 20.- per seduta inflitta dall'Ufficio patriziale.

Art. 44 - Validità delle risoluzioni

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i membri dell'Ufficio patriziale non possono astenersi dal voto. Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali. In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva. Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.

Art. 45 - Revoca

Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri, riservati i diritti dei terzi.

Art. 46 - Collisione

Un membro dell'Ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 75 LOP.

Art. 47 - Divieto di prestazione

Un membro dell'Ufficio patriziale non può assumere né direttamente né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del Patriziato.

Art. 48 - Incompatibilità

La carica di Presidente dell'Ufficio patriziale è incompatibile con quella di Segretario. Non possono far parte contemporaneamente dello stesso Ufficio come Presidente, membro o supplente: coniugi, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.

Art. 49 - Verbale – Contenuto – Approvazione

Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal Presidente e dal Segretario. Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione. Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

Norme varie

Art. 50 - Obbligo di discrezione

I membri dell'Ufficio patriziale e delle sue Commissioni, devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue Commissioni.

Art. 51 - Ispezione e rilascio di estratti

I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale. Lo stesso diritto spetta alle Commissioni dell'Assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto. Ogni patrizio può ottenere degli estratti delle risoluzioni dell'Ufficio patriziale e di quelle dell'Assemblea. Pari diritto è riconosciuto ad ogni persona che dimostri un interesse legittimo.

Gli estratti riferentesi a deliberazioni di carattere strettamente personale sono rilasciati se il richiedente dimostra un interesse diretto.

Art. 52 - Tasse di cancelleria

Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati l'Ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria. Queste ultime sono fissate dall'Ufficio patriziale mediante ordinanza.

Art. 53 - Lavori e forniture

I lavori e le forniture al Patriziato devono essere aggiudicati per pubblico concorso quando superano l'importo di fr. 5'000.–.

Per i lavori e le forniture comportanti una spesa superiore a fr. 20'000.– il concorso deve essere pubblicato, oltre che all'Albo, anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

Capo 4

I dipendenti del Patriziato

Art. 54 - Nomina

L'ufficio patriziale nomina ogni quadriennio il proprio Segretario, nonché, a dipendenza della necessità, l'Usciere ed il Guardiaboschi. La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'Ufficio patriziale.

Salvo proroga da accordare dal Dipartimento delle Istituzioni, la riconferma è tacita se l'Ufficio patriziale non comunica al dipendente, entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.

Art. 55 - Periodo di prova

Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di prova. Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di 2 anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

Art. 56 - Scioglimento del periodo di prova

Trascorso il periodo di prova ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi.

Art. 57 - Requisiti

I requisiti richiesti ai dipendenti sono i seguenti:

- a) lo stato di Patrizio,
- b) la formazione o l'esperienza necessaria.

Art. 58 - Doveri di servizio

I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica. Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.

Art. 59 - Segreto d'ufficio

I dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio. Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 60 - Compiti in generale

Il Segretario

E' responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina, ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'Ufficio patriziale, in particolare:

- a) firma con il Presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci gli atti del Patriziato e da solo, gli estratti, e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'Ufficio patriziale,
- b) redige il verbale dell'Assemblea e dell'Ufficio patriziale,
- c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del Patriziato.

L'Usciere

E' alle dirette dipendenze dell'Ufficio patriziale. In modo particolare veglia all'osservanza delle norme previste dalla legge organica patriziale e del regolamento patriziale.

Il Guardiaboschi

Ha il compito di vigilare sul buon governo dei boschi, secondo le norme di legge, del presente regolamento, le direttive dell'Autorità forestale cantonale e le istruzioni dell'Ufficio patriziale.

Art. 61 - Provvedimenti disciplinari

La violazione dei doveri d'ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) l'ammonimento,
- b) la multa fino ad un massimo di fr. 500.–,
- c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi,
- d) il licenziamento.

L'applicazione di ogni provvedimento disciplinare dev'essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere. Ogni provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato per iscritto all'interessato. I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Onorari, stipendi, diarie e indennità

Art. 62 - Onorari

I membri dell'Ufficio patriziale ricevono i seguenti onorari netti:

Presidente: fino ad un massimo di fr. 100.– all'anno,

Vice-Presidente: fino ad un massimo di fr. 80.– all'anno,

-

Membri: fino ad un massimo di fr. 50.– all'anno.

Art. 63 - Stipendio dei dipendenti

Al momento della nomina i dipendenti concordano lo stipendio con l'Ufficio patriziale. Lo stesso è fissato ad un massimo di fr. 200.– netti, per anno civile.

Art. 64 - Diarie ed indennità

Per missioni, lavori e funzioni straordinarie autorizzate, ai membri dell'Ufficio patriziale, delle Commissioni e ai dipendenti saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.

Le diarie e le indennità verranno concordate con l'Ufficio patriziale di volta in volta.

Capo 5

Conti – Esame della gestione – Commissione della gestione

Art. 65 - Conti

Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti degli art. 104 e segg. LOP e le norme del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.

Art. 66 - Diritto di firma – Pagamenti – Riscossioni

I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti tramite cassa o per conto corrente. Le somme incassate in contanti devono essere riversate in cassa o in conto corrente.

Il Segretario ha diritto di firma collettiva con il Presidente e/o con il Vice-Presidente per le operazioni relative ai conti correnti.

Art. 67 - Contabilità

La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema della partita doppia.

Art. 68 - Commissione della gestione

La Commissione della gestione viene nominata, annualmente, in occasione dell'Assemblea ordinaria. Si compone di 3 membri e 2 supplenti.

La carica di membro e di supplente della Commissione della gestione è obbligatoria.

Art. 69 - Attribuzioni

La Commissione esamina e si pronuncia:

- a) sul preventivo,
- b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'Assemblea patriziale in virtù dell'art. 68 LOP quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione,
- c) sul consuntivo.

Art. 70 - Incompatibilità

Non possono far parte della commissione:

- a) i membri dell'Ufficio patriziale,
- b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei,
- c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'Ufficio patriziale, i supplenti ed il Segretario.

Art. 71 - Collisione

Chi ha rivestito la carica di membro dell'Ufficio patriziale o di supplente può far parte della Commissione della gestione. Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.

Art. 72 - Rapporto

La Commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'Assemblea. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine. Ogni Commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto.

Qualora la Commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'Assemblea. L'Assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l'Ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

Art. 73 - Altre funzioni

Presidente

Nella sua prima seduta la Commissione nomina tra i suoi membri un Presidente (eventualmente un Vice-Presidente).

Convocazione

La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.

Numero legale

Le sedute sono valide se intervengono tutti i tre membri. I supplenti sono convocati in mancanza di uno o più membri e soltanto nel numero necessario a garantire la presenza di tre commissari.

Ispezione degli atti

Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto la Commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.

Verbale

La Commissione deve tenere, seduta stante, il verbale, che deve contenere almeno le deliberazioni.

Votazioni

Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Discrezione

I membri della Commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della stessa.

Art. 74 - Commissioni speciali

Per l'esame di problemi determinati l'Assemblea può nominare Commissioni speciali composte da 3 a 7 membri (eventuali supplenti).

Capo 6

Contravvenzioni

Art. 75 - Ammontare della multa

L'Ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.

L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali è stabilita ad un massimo di fr. 10'000.-, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

Art. 76 - Rapporti – Segnalazioni

I Membri dell'Ufficio patriziale e i dipendenti che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto all'Ufficio patriziale.

Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

Art. 77 - Procedura

Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli articoli dal 120 al 123 della LOP.

TITOLO V

REGOLAMENTAZIONE PER ORDINANZE – CONVENZIONI

Art. 78 - Ordinanze

L'Ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti. Le ordinanze sono esposte all'Albo per un periodo di almeno 15 giorni.

Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali, l'Ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.

Art. 79 - Convenzioni

Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.

La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.

La stessa dev'essere adottata dall'Assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGATIVE

Art. 80 - Entrata in vigore – Diramazione

Il presente Regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa. Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne fanno richiesta.

Art. 81 - Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento Patriziale del 28 gennaio 1917.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento fa stato la Legge Organica Patriziale (LOP), entrata in vigore dal 1. gennaio 1995.

* * * * *

Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale nella seduta del 28.11.1998.

Per l'Ufficio patriziale

Il Presidente:

Costante Ruggia

Il Segretario:

Enrico Luvini

Gli scrutatori:

Rocco Luvini

Francesco Ruggia

**Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni
con risoluzione N. 443-RE-5523 del 23 febbraio 1999**